

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)**

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Laveno Mombello (VA).

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 29, del 18.03.1994 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Laveno Mombello, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Laveno Mombello, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderire volontariamente.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti con indicazione per ciascuno degli Operativi e Non operativi comprensivo della relativa documentazione che costituisce il fascicolo del volontario di Protezione Civile;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il volontario ha accesso, per quanto di propria competenza, ai documenti sopra citati secondo i regolamenti e le disposizioni vigenti in Comune.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

- 3) Lo svolgimento delle attività operative è interdetto ai volontari minorenni, a quelli che non risultano in possesso dell'idoneità fisica, a quelli che hanno compiuto i 75 (settantacinque) anni d'età e a quelli che non hanno superato con esito positivo il corso di addestramento o soddisfatto ulteriori requisiti previsti nel successivo articolo 6 comma 1.
I volontari di cui al precedente capoverso sono registrati all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile con la tipologia volontari "Non operativi".
Ai volontari "Non operativi" rimane quindi consentito il solo svolgimento delle attività non operative descritte all'articolo 4 lettere c) (limitatamente pianificazione di emergenza), e), f).
- 4) Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
- 5) Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari iscritti al Gruppo dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione o l'ordine pubblico.
- 6) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione al Sindaco di apposita domanda alla quale devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale;
 - attestato di sana e robusta costituzione per i soli volontari che presentano i requisiti necessari per essere ammessi all'elenco dei volontari Operativi.
- 7) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 8) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata dal Sindaco all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 9) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 10) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

Art. 6 - Volontari Operativi

- 1) Sono volontari "Operativi" coloro che oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente all'articolo 5 comma 1 superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari già operativi e partecipano alle attività addestrative.

- 2) Ai volontari che vengono iscritti nel registro dei volontari, previo rilascio di apposita ricevuta, verranno consegnati:
- A tutti i volontari:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - copia del presente Regolamento.
 - Ai volontari operativi:
 - tesserino di appartenenza al Gruppo generato dal portale regionale;
 - vestiario e DPI idonei.
 - Ai volontari non operativi:
 - Tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune (in quanto non generabile dall'ETS regionale).

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
- a) recesso presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata alle attività di PC come previsto dall'articolo 9 comma 1 lett. B) e reiterata assenza ingiustificata alle attività di cui all'articolo 9 comma E) del presente regolamento;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, nonché dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia per l'ammissione al volontariato di Protezione Civile. Il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile tramite la propria struttura comunale provvede alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti;
 - d) impiego non autorizzato, improprio o non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 11, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento e lo comunica al volontario.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta al Sindaco e al Coordinatore operativo.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso di cui all'articolo 6 comma 2, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.

- 2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune (o di Ente terzo ove sussista una funzione convenzionata sovracomunale), secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari di protezione civile sono individui che mettono liberamente e gratuitamente a disposizione della comunità il loro tempo e le loro capacità nell'esecuzione delle attività di Protezione Civile. Essi, subordinatamente all'attivazione del Sindaco, sono "incaricati di pubblico servizio" ovvero esecutori di mansioni operative a supporto della comunità per la prevenzione e per la gestione di situazioni calamitose e di soccorso. Tali funzioni non vanno in alcun modo confuse con i poteri autoritativi dei pubblici ufficiali tipici delle Forze dell'Ordine e, in alcuni casi, delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato che si avvalgono di agenti e/o operatori regolati da rapporti di pubblico impiego.

In tale quadro il volontario di Protezione Civile del Comune di Laveno Mombello è portatore di responsabilità individuali di ordine morale, legale e disciplinare per le quali egli deve:

- a) assicurare la reperibilità, ai fini dell'impiego in caso di emergenza e nel rispetto delle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni regionali in materia, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) assicurare la partecipazione alle attività operative ed addestrative di protezione civile di cui all'articolo 4 del presente regolamento per un numero minimo di 48 (quarantotto) ore annuali, in conformità alle esigenze o richieste pervenute da parte del Coordinatore operativo o del Sindaco.
- c) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali, i mezzi e le attrezzature loro affidate, al fine di garantirne la piena efficienza;
- d) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- e) partecipare alle Assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- f) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza, il domicilio ed i recapiti telefonici e mail.

Art. 10 - Organi del Gruppo

- 1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
- b) Consiglio Direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore Operativo;
- d) Vice-Coordinatore Operativo che opera, per tutte le funzioni attribuite al Coordinatore Operativo, in caso di assenza o temporanea indisponibilità di quest'ultimo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari iscritti al Gruppo alla quale può partecipare il Sindaco o suo delegato, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 2 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata con almeno 5 giorni liberi dal Coordinatore operativo e/o dal Sindaco o su istanza della maggioranza dei volontari, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari,.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari in prima convocazione e non meno del 25% in seconda convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare da altro volontario iscritto a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari iscritti in merito a:
 - elezione e revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti in materia di:

- proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo, in coerenza con il piano di protezione civile comunale;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea.

Art.12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i volontari operativi regolarmente iscritti che non sono soggetti ad un procedimento di cui al precedente articolo 7 comma 2, ed è composto da 5 componenti.

Il Consiglio Direttivo ha lo scopo di supportare le attività del Coordinatore operativo ed in sua assenza del Vice-Coordinatore operativo.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo ogni volontario regolarmente iscritto ha diritto di esprimere un solo voto; non è ammessa la delega.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissione o revoca di un componente del Consiglio Direttivo la surroga avviene tramite ripescaggio del primo dei volontari votati dall'Assemblea. Il componente del Consiglio Direttivo surrogato dura in carica sino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio Direttivo.

In caso di dimissione o revoca di almeno 3 componenti del Consiglio Direttivo, si procederà alla votazione di un nuovo Consiglio. I componenti del Consiglio ancora in carica gestiscono sino la nuova elezioni le attività operative per garantire il funzionamento del Gruppo.

- 2) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed i voti della maggioranza dei presenti.

- 3) Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e/o del Sindaco previa condivisione dell'ordine del giorno, quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni liberi, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo e dal Segretario verbalizzante.
- 4) Il Consiglio Direttivo ha le seguenti responsabilità:
 - a) nomina, tra gli eletti dall'Assemblea al Consiglio Direttivo, il Vice-Coordinatore operativo ed il Segretario;
 - b) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività operative del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo in collaborazione con la struttura comunale;
 - c) definisce proposte di programma di formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo in collaborazione con la struttura comunale;
 - d) collabora con il Comune e con l'Ente sovracomunale di riferimento alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - e) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal piano comunale di protezione civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è indicato dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 (tre) anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.

Può essere indicato il volontario operativo regolarmente iscritto non sono soggetto ad un procedimento di cui al precedente articolo 7 comma 2.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5.

Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del presente regolamento. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.

- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione sintetica di ogni intervento effettuato dal Gruppo e, con scadenza trimestrale, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo .

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo di concerto con il Sindaco o suo delegato, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile e nei limiti delle competenze ed attestazioni conseguite.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco o suo delegato e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi, materiali e le attrezzature a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma I, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni, raccolta fondi, ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento:

- 1) alle vigenti disposizioni di legge in materia di protezione civile e del codice civile e penale.
- 2) alla Convenzione per la gestione in forma associata della funzione "pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" sottoscritta dal Comune con altri Enti.